

Proposta di legge recante:

“Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016, 24/2013 e 6/2019”.

F.to Domenico Tallini

La presente proposta di legge strutturata in tre capi e 12 articoli mira a modificare ed integrare alcune leggi regionali, oltre che intervenire per adeguare le disposizioni legislative ivi previste al quadro costituzionale di riferimento.

Al Capo I,

l'articolo 1 interviene sull'articolo 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante *“Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”* che prevede, l'adeguamento dei sistemi urbanistici vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale sulla base delle nuove disposizioni introdotte con la medesima legge e delle norme di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale. A seguito della modifica normativa effettuata con la legge regionale 2 maggio 2019, n. 8, il termine per il suddetto adeguamento scadrà il prossimo 2 maggio. Considerato, tuttavia, che le attività di verifica e adeguamento da parte dei Comuni sono ancora in corso e che la scadenza del suddetto termine provocherebbe l'arresto di tutti i procedimenti in materia edilizia e urbanistica, si rende necessario procrastinare, ancora una volta, detto termine al fine di consentire la conclusione delle attività in corso;

l'articolo 2 interviene per modificare la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*) che ha previsto una serie di norme volte al riordino del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Calabria. In particolare, l'articolo 4 dispone che i comuni ricompresi in ciascun ATO esercitino in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio e, a tal fine, consente agli stessi di associarsi secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di Ambito. Con la presente proposta di modifica, al fine di garantire una ottimale gestione del sistema dei rifiuti, viene data l'opportunità ai Comuni facenti parte di una ATO di associarsi anche sotto forma di consorzi, come previsto dall'articolo 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta norma dispone che gli Enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, possano costituire consorzi, secondo le norme previste per le Aziende speciali e disciplina, altresì, le modalità di costituzione degli stessi;

l'articolo 3 interviene per modificare il comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza*), operando uno slittamento dei termini da ventiquattro a quarantotto mesi per gli operatori del settore per adeguarsi alle disposizioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

l'articolo 4 interviene per modificare il comma 4 dell'articolo 7 ed il comma 2, dell'articolo 16 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (*Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012*). La modifica si rende necessaria atteso che la Regione Calabria ha previsto, in contrasto con quanto previsto in sede di Conferenza Stato – Regioni, al comma 2, dell'art. 16, che in caso di rinuncia all' "indennità differita", il consigliere regionale non ha diritto sia al trattamento di reversibilità che all'indennità di fine mandato. Tale scelta appare giuridicamente illegittima e pertanto va modificata in quanto l'indennità differita e l'indennità di fine mandato sono distinte e separate e non complementari l'una con l'altra. Per entrambe si prevedono aliquote a carico dei consiglieri regionali differenti e cumulabili nel caso in cui si opti per entrambe. Ed ancora, si propone la modifica all'art 7 comma 4 è discriminante nei confronti dei consiglieri che portino a termine il mandato rispetto alla scadenza della legislatura e anche nei confronti dei consiglieri che non portano a termine il mandato ma per ragioni diverse dall'annullamento dell'elezione; trattasi sempre, infatti, di situazioni accomunate dall'aver comunque espletato il proprio ufficio quale Consigliere regionale, quantunque per un periodo di tempo più o meno ampio ma comunque effettivo.

l'articolo 5 mira ad operare una sospensione del pagamento dei canoni di locazione previsti dalle lettere A1) e A2) della legge regionale 31 maggio 1996, n. 32 (*Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*) per quei nuclei familiari che vivono con un reddito al di sotto della soglia di povertà relativa. Infatti, l'emergenza sanitaria attuale ha accentuato tale soglia, pertanto, si ritiene opportuno sospendere la corresponsione dei canoni ricadenti nel periodo dell'emergenza Covid-19 e quindi fino al 31/07/2020. Il loro pagamento, senza l'applicazione degli interessi o spese previsti dall'articolo 51 commi 1-2-3 della LR 32/ 96 e senza che ciò determini rescissione contrattuale, potrà avvenire nel periodo settembre – dicembre 2020. Ciò permetterà all'Ente gestore di incassare comunque i canoni di locazione nell'anno di competenza evitando così di dover anche anticipare le imposte dovute sui ricavi di competenza 2020 e non incassati.

l'articolo 6 interviene per parzialmente modificare, senza determinare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale, il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)*) al fine di rendere la norma più chiara e semplice. In particolare, si prevede che gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli

altri enti dipendenti e/o ausiliari della Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR) debbano ottenere l'autorizzazione della Giunta regionale per tutte le spese sostenute che sono a carico del bilancio regionale.

l'articolo 7 interviene per abrogare il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*). Nello specifico, si osserva che, lo stesso articolo 15 già citato prevede l'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, di una serie di atti (statuto, regolamento di organizzazione e funzionamento; regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.118; programma annuale delle attività; bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale; dotazione organica e sue variazioni; alienazione e acquisto di immobili; accensione di muti e prestiti). Pertanto, obbligare l'invio di ogni singolo atto al relativo Dipartimento subordinandone l'efficacia nel tempo appare una inutile limitazione dell'autonomia gestionale e un appesantimento dell'efficienza amministrativa generale che impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, in particolare in momenti di crisi come l'attuale che presuppone velocità dell'azione dei pubblici uffici. Vi è da aggiungere, infine, che già il d.lgs. n.33/2013 e le disposizioni ANAC consentono il pieno accesso alle informazioni amministrative e alle disposizioni aziendali acquisendo in maniera libera e trasparente i documenti cercati da parte degli Enti e di ogni singolo cittadino richiedente.

Al Capo II,

gli articoli 8, e 9 mirano a normare la costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio." Tale scelta organizzativa, è stata già oggetto di una legge regionale, la n. 6 del 13 marzo 2019 recante: *"Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione"*, che è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con gli interventi normativi ivi previsti, si intendono superare i rilievi contenuti nel ricorso avanzato dinanzi alla Corte Costituzionale. Nello specifico si osserva che l'integrazione tra le Aziende Ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini, aventi sede nella città capoluogo di Regione appare la scelta più indicata al fine di operare una razionalizzazione ed ottimizzazione dell'offerta assistenziale dell'area centrale della Calabria. L'importanza e l'urgenza

di intervenire sulla legge di integrazione delle due aziende ospedaliere si giustifica, altresì, in quanto il mancato accorpamento sta producendo serie conseguenze non solo in termini di efficacia ed efficienza dei servizi prestati, oggi aggravati dall'emergenza provocata dalla pandemia da Covid-19, ma anche sul comparto universitario, per la disattivazione di alcune Scuole di specializzazione. La riorganizzazione delle due aziende, prevista in questo progetto di legge, avverrà per integrazione dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio con l'Azienda Ospedaliero - Universitario Mater Domini mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale. Il nuovo soggetto sanitario, avrà sede in Catanzaro ed assumerà il nome di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". Quest'ultima subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende preesistenti mentre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i rapporti tra Regione Calabria e l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro mediante apposito protocollo d'intesa. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (B.U.R.C.) del Protocollo di Intesa, il Presidente della Giunta Regionale provvederà, d'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio", secondo le modalità di cui all' art. 4 del Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Dalla data di insediamento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" sono soppresse l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini". L'atto aziendale definirà l'aspetto organizzativo dell'Azienda secondo il modello dipartimentale e sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca e disciplinerà la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata, individuando le strutture complesse che li compongono ed indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Mater Domini provvederanno alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili ed immobili. Infine l'intervento normativo ivi previsto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale della Calabria, essendo

la sua finalità quella di migliorare l'offerta assistenziale, assicurando la razionalizzazione della spesa sanitaria e l'ottimizzazione delle risorse.

Il Capo III,

gli articoli 10, 11 e 12 recano le disposizioni abrogative, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della proposta di legge.

Relazione finanziaria

La presente proposta di legge ha puramente carattere ordinamentale e pertanto dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016, 24/2013 e 6/2019”.

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Modifica l'articolato della l.r. 19/2002 euro 0,00	//	//	//
2	Modifica l'articolato della l.r. 14/2014 euro 0,00	//	//	//
3	Modifica l'articolato della l.r. 9/2018 euro 0,00	//	//	//
4	Modifica l'articolato della l.r. 13/2019 euro 0,00	//	//	//
5	Integra l'art. 59 bis della l.r. 32/1996 euro 0,00	//	//	//
6	Modifica l'art. 6 della l.r. 43/2016 euro 0,00	//	//	//
7	Disciplina le finalità per l'accorpamento di due aziende sanitarie euro 0,00	//	//	//
8	Modifica alla l.r. 24/2013 euro 0,00	//	//	//
9	Detta le misure di adeguamento finalizzate alle procedure di accorpamento delle due aziende sanitarie euro 0,00	//	//	//
10	Abroga disposizioni di legge regionale euro 0,00	//	//	//
11	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
12	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante:

“Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016, 24/2013 e 6/2019”.

Capo I

(Modifiche alle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016 e 24/2013)

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio- Legge Urbanistica della Calabria*), come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2019, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (LR n. 19/2002), le parole “entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*) è aggiunto il seguente periodo “È facoltà dei Comuni degli ATO di costituire consorzi, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*)”.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9)

1. Il comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza*) è così riformulato:

“13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.”.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13)

1. La legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (*Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012*) è così modificata:

- a) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 è abrogato;
- b) al comma 2 dell'articolo 16 le parole: "e fine mandato" sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1996, n. 32)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 bis della legge regionale 31 maggio 1996, n. 32 (*Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*) è aggiunto il seguente:

"4. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria COVID – 19 vengono sospesi, fino al 31 luglio 2020, il pagamento dei canoni di cui alle lettere A1) e A2) dell'articolo 35 ed i relativi effetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 51 della presente legge. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati nel periodo da settembre a dicembre 2020. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato e la sospensione non opera per le mensilità prima dell'otto marzo 2020."

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)*) è sostituito dal seguente:

"2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, gli enti di cui al comma 1 che adottino provvedimenti che comportino nuova spesa a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale."

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*) è abrogato.

Capo II

(Costituzione Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio")

Art. 8

(Finalità)

1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse l'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ed assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio".
2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Mater Domini".
3. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" il Direttore Generale, il Collegio sindacale e l'Organo di indirizzo.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con Protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 (*Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'Articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*) sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia e dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria, sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza. Il protocollo d'intesa, cessato il commissariato ad acta per il Piano di rientro del disavanzo sanitario, potrà essere proposto e sottoscritto dal Rettore dell'UGM di Catanzaro e dal Presidente della Giunta Regionale.
5. L'atto aziendale, adottato dal Direttore Generale entro sessanta giorni dalla nomina, definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini – Pugliese Ciaccio" secondo il modello dipartimentale e disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata e individua le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria.

Art. 9

(Misure di adeguamento)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (B.U.R.C.) del Protocollo di Intesa di cui all'articolo 1 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale provvede, d'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, alla nomina del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio", secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (*Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'Articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*).
2. Dalla data di insediamento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" sono soppresse l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini".

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Mater Domini" provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili ed immobili e svolgono ogni altra attività necessaria per l'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Capo III

(Disposizioni finanziarie, transitorie e finali)

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la lettera a), del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 12 novembre 1994 *(Istituzione delle Unità Sanitarie Locali e Aziende ospedaliere)*.

2. E' abrogata la legge regionale n. 6 del 13 marzo 2019 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione).

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.